



Deliberazione Giunta Regionale n. 552 del 17/11/2014

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

L.R. n. 16 del 7 AGOSTO 2014 "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonche' di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla Legge di Stabilita' Regionale 2014)" - comma 112 bis - Unico Articolo - DETERMINAZIONI

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che, con L.R. n. 16 del 07/08/2014 "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2014)", in BURC n. 57 del 07/08/2014, al comma 112 bis, dell'unico articolo, viene disposto, tra l'altro, che fino all'adozione della legge di riordino dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (A.R.P.A.C.) resta fermo il commissariamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2013, n. 521 (L.R. n. 10 del 29 luglio 1998 – Direttore generale A.R.P.A.C. – Determinazioni)".

TENUTO CONTO:

a) che, giusta la giurisprudenza anche della Corte delle Leggi (tra queste, a mero esempio, sentenza n. 27 del 20/01/2014) il potere di nomina del Commissario straordinario costituisce attuazione del principio generale, applicabile a tutti gli enti pubblici, del superiore interesse pubblico al sopperimento, con tale rimedio, degli organi di ordinaria amministrazione, i cui titolari siano scaduti o mancanti. Tale potere non è esercitabile liberamente (Corte cost., sent. 20/01/2004 n. 27). La stessa giurisprudenza aveva più volte ribadito che la nomina del commissario straordinario è un atto di autotutela esecutiva, appartenente alla categoria delle misure strettamente ripristinatorie, la cui funzione si esaurisce nell'eliminare la situazione di danno o di pericolo per l'interesse pubblico. Rientrano nel novero dei "poteri impliciti" - intendendo per tali quelli non previsti da alcuna norma di legge (o di regolamento, se si segue la tesi per cui il principio di legalità e tipicità può essere inverato, nelle materie non riservate alla legge, da regolamenti) - quelli spettanti all'Autorità vigilante nei confronti degli organi dell'ente soggetto a vigilanza, di cui può disporre la revoca ed il commissariamento, al fine di assicurare la continuità di gestione ed il regolare funzionamento dell'ente stesso (vedi, tra l'altro, Cassazione civile, n. 7471 del 14/05/2012);

b) che, giusta la giurisprudenza della Giustizia Amministrativa e della Corte dei Conti un incarico di Commissario straordinario è da inserirsi non nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego, ma di servizio onorario, che non rientra nello schema di lavoro subordinato, né in quello del lavoro autonomo, né in quello della prestazione d'opera intellettuale (Cassazione civile, SS.UU. 13/02/1991 n. 1521). La nomina del commissario straordinario di un ente pubblico non è infatti assimilabile alla attribuzione di funzioni dirigenziali, in quanto con tale provvedimento non si viene a costituire un rapporto di pubblico impiego, ma unicamente il contingente inserimento funzionale, per un periodo determinato, di un organo straordinario nella struttura dell'ente, non avendo altresì la nomina effetti surrogatori delle funzioni svolte dai dirigenti che, pur in regime di commissariamento, continuano a svolgere le loro funzioni istituzionali (Corte Conti, Sez. Contr., 4/10/1995, n. 127). Quello del commissario straordinario è un rapporto di servizio con attribuzioni di pubbliche funzioni, espressione di incarico conferito con scelta discrezionale di alta amministrazione, nell'ambito di poteri pubblicistici, ai quali sono correlati interessi legittimi: con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo (Cassazione civile, Sezioni Un., 13 febbraio 1991 n. 1521, cit.) - T.A.R. Roma sez. II n. 3276 del 08/04/2003;

c) che, nel caso della nomina del Commissario di A.R.P.A.C., trattandosi di dirigente pubblico di ruolo dello stesso Ente, si è tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 39 del 8/4/2013 previsto dall'art. 1 c. 49 e c. 50 della c.d. "Legge anticorruzione" ovvero la L. 190 del 6/11/2012. Con tale Norma viene disciplinato, tra l'altro, anche la circostanza relativa il ruolo di un vertice di un Ente, quale in questo caso il Commissario dipendente dello stesso - come si è anche trattenuta a spiegare la Civit con propria deliberazione n. 46/2013. Naturalmente l'incarico ricoperto di Direttore Amministrativo di Arpac, ricoperto dal Dirigente di ruolo nominato Commissario, era adeguato alle nuove Norme di cui alla L. 135/2012 (spendig review), ovvero, al fine di realizzare i previsti risparmi

di spesa, l'incarico è stato conferito a dirigente di ruolo dell'Amministrazione. Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 09 dicembre 2013 di nomina del Commissario di A.R.P.A.C., l'incarico di Direttore Amministrativo del dott. Pietro Vasaturo, è stato temporaneamente sospeso all'atto del subentro nelle funzioni di Commissario.

RITENUTO opportuno prendere atto del disposto del comma 112 bis dell'unico articolo della legge regionale 07 agosto 2014, n. 16, che sancisce normativamente la nomina del Commissario, specificando, giusta giurisprudenza, che trattasi di figura le cui funzioni non possono che non rappresentare l'attribuzione di un incarico dirigenziale trattandosi di dirigente di ruolo della stessa Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale non collocabili, quindi, nella fattispecie delle figure onorarie;

VISTO il parere dell'Avvocatura Regionale della Campania in merito all'applicazione dell'art.9 della L.R. n.10/98, così come modificato dal comma 112 bis della L.R. n. 16/2014, espresso con nota prot. n.735654 del 04/11/2014.

VISTI:

- i disposti di cui alla deliberazione di Giunta regionale del 9 dicembre 2013, n. 521;
- la legge regionale n. 10 del 29/7/1998, così come modificata per ultimo dal comma 112, unico articolo della L.R. del 07/08/2014, n.16;
- il D.L. n. 95 del 06/07/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135;
- il T.U. 165/2001 m.i.;
- la deliberazione n. 46/2013 della Civit;

propone e la Giunta in conformità con voto unanime

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto del disposto del comma 112 bis, unico articolo, L.R. 7 agosto 2014, n.16, "Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo (Collegato alla Legge di Stabilità Regionale 2014)", confermando l'incarico di Commissario con funzioni di amministrazione ordinaria e straordinaria al dott. Pietro Vasaturo;
2. specificare che, ai sensi e per gli effetti del TU 165/2001 m.i. e art. 23 LR 1/2012, gli effetti dell'incarico di Direttore Amministrativo dell'ARPAC, conferito al dott. Pietro Vasaturo ai sensi della L. 135/2012 (c.d. spendig review), sono temporaneamente sospesi all'atto del subentro nelle funzioni di Commissario;
3. che al dr. Pietro Vasaturo, già dirigente di ruolo dell'A.R.P.A.C., svolgendo le funzioni di Commissario conserva il trattamento economico in godimento all'atto del conferimento dell'incarico e mantiene il proprio stato giuridico e previdenziale, infatti il periodo di commissariamento è utile ai fini previdenziali;
4. di confermare che la *mission* del Commissario è rappresentata dall'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Ente, ponendo in risalto che tali attività continuano ad essere soggette alla vigilanza della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, nei modi e nei termini di cui all'art. 6 della L.R. n.10/98 e ss.mm.ii.; in particolare il Commissario deve provvedere:
 - al recupero delle spese che furono indebitamente percepite dall'avv. Antonio Episcopo a far data dall'ottobre 2012;
 - alla rilevazione della situazione economico-finanziaria di ARPAC, alle partite creditorie e debitorie accertate di ARPAC;
 - al pagamento delle spese fisse e obbligatorie, compresi gli oneri riflessi, nonché delle spese urgenti ed indifferibili o comunque dovute in ossequio ad inderogabili obblighi di legge;
 - alla disamina ed alla cura dell'attuale stato del contenzioso;

- agli accertamenti, a mezzo di controlli interni, in merito all'inquadramento di tutto il personale;
- 5. di inviare il presente atto agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente (UDCP), alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, alla Direzione Generale per le Risorse Umane ed all'ARPAC, per quanto di rispettiva competenza, nonché all'Ufficio regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.